

C.I.R.S.D.I.G
Centro Interuniversitario per le ricerche
sulla Sociologia del Diritto e delle Istituzioni Giuridiche
Quaderni della Sezione : Diritto e Comunicazioni Sociali
www.cirsdig.it



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Facoltà di Scienze Politiche

*Dipartimento di Economia, Statistica,
Matematica e Sociologia "Pareto"*

***Alcune riflessioni sui rapporti fra la
Sociologia del Diritto e la Psicologia***

Paola Ronfani

Working Paper n. 20

Il Centro interuniversitario per le Ricerche sulla sociologia del diritto, dell'informazione e delle istituzioni giuridiche (C.I.R.S.D.I.G.) con questi working paper intende proporre i risultati dei lavori svolti nell'ambito delle ricerche sia metodologiche che applicative nel campo della sociologia del diritto, dell'informazione e delle istituzioni giuridiche. Tale centro è stato costituito dalle Università di Messina e di Macerata al fine di stimolare attività indirizzate alla formazione dei ricercatori ed anche per favorire lo scambio d'informazioni e materiali nel quadro di collaborazioni con altri Istituti o Dipartimenti universitari, con Organismi di ricerca nazionali o internazionali. Direzione scientifica: proff. Domenico Carzo e Alberto Febbrajo.

Comitato scientifico dei “Quaderni del Cirsdig”

Prof. Roque Carriòn-Wam, Università di Carabobo (Venezuela)
Prof. Domenico Carzo (Università di Messina)
Prof. Alberto Febbrajo (Università di Macerata)
Prof. Mauricio Garcia-Villegas, Università Nazionale di Bogotà (Colombia)
Prof. Mario Morcellini (Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Edgar Morin, École des Hautes Études en Sciences Sociales (France)
Prof. Valerio Pocar (Università di Milano “Bicocca”)
Prof. Marcello Strazzeri (Università di Lecce)

Comitato redazionale:

Maria Rita Bartolomei (Università di Macerata)	Pietro Saitta (Università di Messina)
Marco Centorrino (Università di Messina)	Angelo Salento (Università di Lecce)
Roberta Dameno (Università di Milano Bicocca)	Elena Valentini (Università di Roma “La Sapienza”)
	Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca)

Segreteria di redazione:

Antonia Cava
(Università di Messina)
Mariagrazia Salvo
(Università di Messina)

Abstract

Since its origin, sociology of law has been closely related to psychology, especially with social and cognitive psychology. In this paper we call attention to the most important study and research branches that adopt a psychological approach to juridical phenomena. We start analysing the original approach worked out by Petrazycki, according to whom law is a subjective experience; then we pay attention to theoretical and empirical works on normative and legal conscience to emphasise the similarities between this concept and the concept of legal culture; and further we focus to studies on normative and legal socialisation in his traditional and most recent meaning, that emphasise the competences of social actors in revising and reorganising legal rules. Finally we give close attention to the approach that deems law and rights as social representations – a concept worked out especially by social psychology – and to the study and research field on law in everyday life that had interesting empirical implications in researches about the common sense of law and justice

La sociologia del diritto ha, sin dalle sue origini, intrattenuto stretti legami con la psicologia, in particolare con la psicologia sociale, ma anche con quella cognitiva. Nell'articolo vengono richiamati i più importanti filoni di studi e di ricerche che adottano un accostamento psicologico ai fenomeni giuridici, a partire dall'originale approccio elaborato da Petrazycki, che concepiva il diritto come un'esperienza giuridica soggettiva. Specifica attenzione è dedicata ai lavori, teorici ed empirici, sulla coscienza giuridica e normativa, sottolineando le assonanze fra questo concetto e quello, variamente inteso, di cultura giuridica e a quelli sulla socializzazione normativa e giuridica, nella sua accezione più tradizionale e in quella più recente che pone l'accento sulle competenze dell'attore sociale nella rielaborazione delle differenti norme giuridiche. Ci si sofferma anche sull'orientamento che applica al diritto e ai diritti il concetto, elaborato soprattutto dalla psicologia sociale, delle rappresentazioni sociali, e sul filone di studi e di ricerche riconducibile alla idea del cosiddetto "diritto al quotidiano", che ha avuto interessanti risvolti empirici nelle ricerche sul senso comune del diritto e della giustizia.

ALCUNE RIFLESSIONI SUI RAPPORTI FRA LA SOCIOLOGIA DEL DIRITTO E LA PSICOLOGIA

Paola Ronfani

Premessa

In queste pagine esporrò alcune considerazioni sui rapporti fra la sociologia del diritto e la psicologia senza pretendere in alcun modo di tracciare un quadro esauriente del tema nelle sue complesse articolazioni, ma unicamente nell'intento di fornire alcuni embrionali spunti di riflessione utili, forse, per successive elaborazioni più approfondite.

Per cominciare, non mi sembra azzardato affermare che la sociologia del diritto, sin dalle sue origini, abbia avuto una speciale vocazione ad intrattenere stretti legami con la psicologia e, in particolare, con la psicologia sociale sotto l'aspetto tanto dei concetti richiamati quanto di alcuni metodi utilizzati per la ricerca empirica. Del resto, più in generale, è ormai da tempo che la sociologia ha rinunciato a non praticare, come voleva l'ortodossia durkheimiana, un "approccio psicologico" ai fatti sociali. Non pochi sono dunque gli esempi di studi e di ricerche che hanno adottato un accostamento che ben potremmo definire psicologico al fatto giuridico. Cercherò di ripercorrere alcuni di questi esempi tracciando una rassegna che peraltro risulterà - lo sottolineo ancora - necessariamente schematica ed incompleta.

Possiamo innanzitutto ricordare - così come fa Carbonnier - il filone di studi, di vecchia tradizione, che ricollegano il diritto di ciascun popolo, e gli esiti della sua applicazione, alla psicologia specifica del popolo medesimo, e cioè ai suoi orientamenti e alle sue attitudini particolari nei confronti delle disposizioni normative, delle leggi e delle istituzioni giuridiche. Carbonnier (1972: 40), a questo proposito, parla di psicologia giuridica dei popoli sottolineando come questo approccio sia diventato un elemento importante negli studi del diritto comparato. Forse non è infondato ritenere che già Montesquieu avesse, in qualche misura,

adottato un approccio di questo tipo. Tra gli elementi di varia natura (geografica, climatica, economica, sociale, culturale, politica) che il legislatore avrebbe dovuto tenere in conto per individuare lo “spirito delle leggi” allo scopo di adottare delle disposizioni legislative “buone”, efficaci in primo luogo ai fini del mantenimento delle forme di governo, egli poneva, infatti, anche la “diversa disposizione del popolo”.

1. La coscienza giuridica

L'idea della psicologia giuridica dei popoli può essere accostata a quella, di assai più comune accezione fra i sociologi del diritto, della coscienza giuridica. Un concetto, questo, che peraltro non viene definito in modo univoco nella letteratura. Secondo il significato più diffuso, la coscienza giuridica viene intesa come l'insieme delle opinioni e delle valutazioni che gli individui esprimono nei confronti del diritto vigente, del diritto futuro o dei loro diritti soggettivi. O ancora, come un sistema, proprio degli individui o dei gruppi sociali, di idee, concezioni, sentimenti nei confronti del diritto.¹ Nella coscienza giuridica rientrerebbero quindi orientamenti razionali, ma anche di natura affettiva ed emozionale, nei confronti, ad esempio, dell'idea della giustizia o dell'equità e delle pratiche giudiziarie. Ricordo, ad esempio, una ricerca della fine degli anni Ottanta,² dalla quale risultò che gli atteggiamenti verso il diritto dei nord- americani sono più fortemente correlati con le valutazioni attorno alla *fairness* delle procedure che non con quelle attorno agli esiti dei provvedimenti adottati dalle corti. Le persone comuni sarebbero, pertanto, innanzitutto preoccupate di avere la possibilità di essere giudicate da un giudice onesto, che li tratti con dignità e rispetto e consenta loro di esporre le proprie opinioni.

Per alcuni studiosi scoprire la varietà delle credenze e degli orientamenti delle persone o dei gruppi

¹ Cfr. voce “Conscience juridique” in Arnaud et al. (1988). *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1988

² Lynd e Tyler (1988).

di persone rappresenterebbe il metodo privilegiato per comprendere le istituzioni politiche e giuridiche. In un'accezione più critica, la coscienza giuridica è anche intesa come il modo in cui l'organizzazione sociale produce gli strumenti per legittimarsi e riprodurre le forme del potere e del dominio e, quindi, viene sostanzialmente fatta coincidere con l'ideologia.³ In alcuni studi più recenti, entro la visione pluralistica del diritto che fa riferimento ai concetti di internormatività ed interlegalità, si parla anche di coscienza normativa in merito ai diversi sistemi di produzione di norme nell'ambito dei quali si sviluppano, a livello individuale o collettivo, idee come quelle di giustizia, equità, pretesa, obbligo, legalità. Il contenuto della coscienza normativa viene pertanto a configurarsi come l'insieme dei molteplici e mutevoli riferimenti valoriali e normativi di cui è intessuto il vivere associato, come "il complesso dei sistemi e degli insiemi normativi di cui dispongono gli individui quando intendono porsi in relazione reciproca".⁴

Gli studi e le ricerche sulla coscienza giuridica hanno trovato un fertile terreno di sviluppo soprattutto nei paesi dell'Est europeo negli anni Sessanta e Settanta. Meritano di essere ricordati, in particolare, gli studi e le ricerche di Adam Podgórecki (1966) sulle percezioni e gli atteggiamenti della popolazione nei confronti del diritto e delle sanzioni giuridiche e di Jacek Kurczewski (1971) sugli orientamenti personali e i comportamenti dei giudici togati nel processo penale. In senso più lato, questi lavori afferiscono al filone di ricerche KOL (*Knowledge and Opinion about Law*) che, malgrado sia stato oggetto di non poche critiche, continua a rappresentare uno dei settori più fiorenti della ricerca empirica in sociologia del diritto.

2. Il diritto come esperienza cognitiva

Vi sono anche ragioni di tradizione culturale che possono spiegare perché le ricerche sulla coscienza

³ Garcia-Villegas (2003: 137-161).

⁴ De Piccoli, Favretto, Zaltron (2001: 23).

giuridica abbiano avuto un primo considerevole sviluppo nei paesi dell'Est europeo. I loro autori sono stati, infatti, senza dubbio influenzati dall'originale modo di intendere il diritto elaborato fra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento da Leon Petrazycki, il quale concepiva il diritto come un'"esperienza giuridica soggettiva".⁵ Più specificamente, Petrazycki riteneva che a fondamento del diritto "intuitivo" - secondo la sua espressione - vi fosse un fenomeno psichico, una forma specifica di esperienza etica interna, che egli riconduceva alla nozione di impulso imperativo giuridico, che crea doveri e diritti mutualmente correlati. Pertanto per comprendere la vera natura del diritto, nel quale secondo l'autore, confluiscono anche impulsi imperativi che non sono contemplati dal diritto ufficiale, come quelli dei gruppi religiosi o tribali ed anche delle organizzazioni criminali, è necessario adottare un metodo che abbia riguardo appunto alla coscienza delle persone che sperimentano le norme come impulsi imperativi, come convinzioni interiorizzate, dotate di forte carica emotiva ed affettiva e caratterizzate dal sentimento non soltanto del dovere (l'impulso imperativo del solo dovere è specifico della morale), ma anche del corrispondente diritto. Per inciso, si può ricordare che, in quegli stessi anni, altri studiosi sostenevano una simile visione del diritto, richiamandosi alle concezioni psicologiche del momento. Gabriel Tarde, ad esempio, vedeva anch'egli il diritto come un'esperienza giuridica soggettiva e precisamente come una conseguenza ed una forma della tendenza dell'uomo all'imitazione .⁶

E' inoltre possibile rinvenire qualche assonanza fra la teoria di Petrazyski e quella, più nota, elaborata da Eugen Ehrlich, anch'essa di natura "psicologizzante". Infatti, Ehrlich ritiene di fondare la distinzione fra le norme giuridiche e le norme sociali basandosi sulla diversa intensità di sentimenti che provocherebbe nei membri dei gruppi sociali la violazione di tali norme, in una scala di reazioni che va, ai due estremi,

⁵ Cfr. L. Petrazycki (1955). L'edizione russa è del 1908. Per un'analisi del pensiero di Petrazycki vedi: R. Banakar (2002: 37-49).

⁶ G. Tarde (1983). Sul pensiero di Tarde attorno al diritto, rinvio a Ronfani (1978:13-38)

dall'indignazione ricollegabile alla violazione di una norma giuridica, alla ridicolaggine nel caso in cui ad essere violata sia una norma del galateo o delle cosiddette buone maniere.⁷

Fra i fondatori della sociologia del diritto, che usano argomentazioni di carattere psicologico, non si può poi tralasciare di menzionare la singolare spiegazione che Jerome Frank, attingendo manifestamente alla teoria psicoanalitica freudiana, ha dato della certezza del diritto nei termini di un "mito", originato dall'illusione che il diritto possa essere interamente prevedibile. Dietro a questo mito si celerebbe – nell'opinione di Frank - "il desiderio infantile di vivere in un universo prestabilito e controllato dalla autorità paterna, libero da imprevisti e da errori imputabili alla fallibilità umana". Ed è perché gli uomini avrebbero "un bisogno prepotente di poter prevedere con certezza le conseguenze giuridiche delle proprie azioni", che si è generato il mito secondo cui i giudici non creano diritto. Questo mito, infatti, asserisce Frank, "è la conseguenza diretta del bisogno soggettivo di un mondo giuridico stabile, quasi del tutto inalterabile: in una parola di un mondo infantile".⁸

3. I sentimenti di giustizia e la socializzazione normativa e giuridica

Gli studi sulla coscienza giuridica sono collegati con un filo rosso a quelli sui fondamenti della giustizia e della morale.⁹ Dagli studi classici basati sull'approccio cognitivo, ad esempio quelli cosiddetti dell'equilibrio, nella versione, ad esempio della teoria dell'equità sviluppata, fra gli altri, da Homans nella prima metà degli anni Settanta per la quale il sentimento di giustizia, così come viene a configurarsi durante il processo di socializzazione, è caratterizzato dall'esigenza di una proporzionalità fra i contributi e le ricompense

⁷ J. Ehrlich (1976). L'edizione in lingua tedesca è del 1913.

⁸ Frank (1949: 234-235).

⁹ Per una rassegna dei più importanti approcci adottati in questi studi cfr. R. Kidder (1983, cap. 10); J. Kellerhals (1995: 263-271); V. Ferrari (1995:15-25), R. Boudon (1997).

dei differenti attori (12),¹⁰ fino alla teoria della “credenza in un mondo giusto”. Questa teoria elaborata da Melvin Lerner asserisce che negli esseri umani è presente un bisogno fondamentale, che si costruisce nella prima infanzia, di credere che il mondo nel quale si trovano sia un ambiente giusto e ordinato in cui le persone ricevono ciò che si meritano.¹¹ Più in generale, questi studi hanno inteso provare che i giudizi che vengono formulati sulla giustizia o sull’equità non sono semplici riflessioni sui sistemi normativi prevalenti, ma rispondono a bisogni interni degli esseri umani e si sedimentano durante il loro personale processo psicologico.

L’approccio più recente allo studio sui fondamenti della giustizia, peraltro, mette in discussione la possibilità di individuare un processo psicologico universale che spieghi il pensiero morale e i criteri di giustizia prescindendo dall’influenza delle variabili culturali e storiche. La giustizia viene pertanto concepita come un “vocabolario” di motivi che le persone usano in modo diverso, a seconda delle culture, per perseguire differenti interessi.¹²

La psicologia cognitiva ha recato numerosissimi contributi allo studio sull’origine del sentimento di giustizia e sullo sviluppo della coscienza morale e del senso della legalità a partire dalla prima infanzia: dai classici lavori di Piaget, alla loro rivisitazione da parte di Lawrence Kohlberg negli anni Ottanta, alla teoria dell’apprendimento morale elaborata negli anni Novanta da Albert Bandura, che riflette l’approccio innovativo di cui si è poco sopra detto.¹³ Bandura, asserendo che lo sviluppo morale non può essere concepito in termini universalistici, sottolinea, infatti, l’influenza dell’ambiente nel processo di socializzazione, nonché l’importanza delle motivazioni di natura affettiva oltre a quelle di tipo razionale. Le persone umane adotterebbero pertanto differenti codici normativi nei differenti contesti, e i vari stadi cognitivi rappresenterebbero i

¹⁰ Homans (1974).

¹¹ Lerner (1980).

¹² Per un’analisi degli approcci più recenti alle questioni della giustizia vedi: R. Boudon (2002).

¹³ J. Piaget (1932); L. Kohlberg (1983); A. Bandura (1996: 23-92).

diversi punti di vista dai quali può essere analizzata la questione morale.¹⁴

Questi modelli interpretativi elaborati dagli psicologi sono stati utilizzati anche dai sociologi del diritto che, nell'ambito del settore di ricerca sulla socializzazione normativa e giuridica, hanno studiato lo sviluppo e il consolidarsi nell'infanzia e nell'adolescenza degli orientamenti e degli atteggiamenti verso le norme, le leggi e le istituzioni.¹⁵ Di particolare interesse è l'approccio adottato da Chantal Kourilsky-Augeven, la quale in lavori di taglio sia teorico sia empirico, ha indagato come, a partire dall'infanzia, nell'esperienza quotidiana vengano recepiti gli "elementi" giuridici: il vocabolario del diritto, i concetti che designano le autorità e le istituzioni nelle loro differenti forme e i rapporti fra lo Stato e i cittadini. Queste "rappresentazioni", che concorrono a forgiare l'identità sociale dei soggetti, diventano "punti di ancoraggio" per la loro acculturazione giuridica, la quale presenta poi elementi particolari comuni con la specifica cultura di appartenenza. In tal modo, secondo Kourilsky- Augeven - la quale sembrerebbe adottare la prospettiva che caratterizza ampi settori della sociologia contemporanea, dell'attore "competente" nella strutturazione e ristrutturazione del mondo sociale - viene costruita l'identità giuridica nazionale in un processo interattivo che vede i soggetti, appunto, come attori sociali attivi nelle rielaborazioni delle differenti rappresentazioni normative per adattare al proprio codice interpretativo della realtà.¹⁶

Nella letteratura più recente, la socializzazione normativa e giuridica viene sempre più frequentemente intesa proprio come non solo il processo di interiorizzazione di comandi giuridici e come predisposizione e orientamento all'obbedienza, ma anche, e soprattutto, come processo di interiorizzazione di regole che autorizzano l'azione, che forniscono

¹⁴ L'approccio di Bandura è stato utilizzato, fra gli altri, da G. Caprara, M. Malagoli Togliatti (1996: 11-22).

¹⁵ Per un'ampia rassegna ragionata degli studi e delle ricerche sul tema della socializzazione normativa e giuridica vedi: R. Bosisio (2003: 35-76).

¹⁶ Kourilsky- Augeven (1991 : 259-74).

strumenti per l'iniziativa individuale, e più specificamente come processo di apprendimento dei diritti soggettivi e acquisizione della coscienza di essere titolari di tali diritti e di poterli rivendicare di fronte alle autorità competenti. Questa prospettiva, che già parecchi anni or sono Lawrence Friedman (1971: 189-98) aveva individuato come il terreno nel quale si sarebbero dovuti sviluppare gli studi sulla socializzazione giuridica nelle odierne società "individualistiche", è stata, in particolare, adottata anche nelle ricerche sulle orientamenti, le percezioni, le opinioni attorno ai propri diritti fondamentali elaborate dai bambini e dagli adolescenti, visti come attori sociali competenti con culture loro proprie e proprie visioni del mondo, secondo un approccio critico nei confronti delle teorie della socializzazione di tipo evolutivo, oggi ampiamente diffuso nella sociologia dell'infanzia.¹⁷

4. Il diritto nelle rappresentazioni sociali e il diritto al quotidiano

Attorno al significato attribuito nel "senso comune" ai diritti sono state svolte alcune ricerche molto interessanti che hanno coinvolto campioni di popolazioni adulte di diversi paesi. In particolare, è stato messo in luce lo scollamento fra la forte adesione ai principi proclamati nei diritti umani e la contemporanea diffusa tolleranza nei confronti delle loro violazioni. In queste ricerche è stata adottata una specifica prospettiva, elaborata dagli psicologici, che concepisce i diritti come rappresentazioni sociali normative. Per la precisione, i diritti fondamentali, vengono intesi come rappresentazioni idealizzate e principi organizzatori dei rapporti sociali e più specificamente dei rapporti simbolici fra gli individui e i gruppi, come "idee-forza", che, quando vengono accolte nella vita politica, assurgono a giustificazione per rivendicazioni e lotte di emancipazione.¹⁸ Questa prospettiva, peraltro, non è certo estranea alla sociologia, poiché "le rappresentazioni sociali hanno le loro radici nel cuore

¹⁷ Cfr. A. James, C. Jenks, A. Prout (2002).

¹⁸ Doise (2002).

del dispositivo sociale”,¹⁹ tanto che Durkheim le considerava come oggetto primario di interesse scientifico.

A proposito di diritti fondamentali, può essere interessante ricordare che fra le non poche definizioni che sono state elaborate per individuare la natura precipua di questi diritti si situa anche quella di “diritti relazionali”, che fa riferimento al concetto di relazione interpersonale quale è stato elaborato dalla psicologia nei termini di una relazione che presenta come tratti distintivi la continuità e la reciprocità delle interazioni. Nella prospettiva dei diritti relazionali si asserisce, da un lato, che i diritti stabiliscono ciò che una persona può fare in relazione ad un'altra persona e, dall'altro lato, che tutti i soggetti acquisiscono la loro specifica identità, anche quella di soggetti giuridici, solo nell'ambito delle interazioni sociali e per loro tramite. L'idea dei diritti relazionali si richiama anche al bisogno che la psicologia considera fondamentale per la vita di tutti gli esseri umani, quello della sicurezza e della continuità della relazioni con le persone significative nella loro esistenza. Pertanto in questa prospettiva, che comprensibilmente ha trovato la sua applicazione privilegiata nell'ambito della famiglia e nei confronti dei soggetti di minore età e che si ricollega anche all'etica del *care* per l'accento posto sulla responsabilità nelle relazioni così come si realizzano nelle situazioni e nelle pratiche della vita, i diritti soggettivi sarebbero volti a fornire e garantire un “linguaggio che esprime le interconnessioni umane”.²⁰

Presenta alcune assonanze con la prospettiva del diritto e dei diritti come rappresentazioni sociali, in quanto evidenzia anch'esso la dimensione simbolica dei fenomeni normativi e giuridici, l'approccio del “diritto al quotidiano”, teorizzato da alcuni studiosi americani fra gli anni Ottanta e Novanta, in particolare da Austen Sarat e da Thomas Kearns. Secondo questo approccio, che può essere ricollegato anche ad alcuni fra gli orientamenti più recenti del pluralismo normativo, nell'ambito del cosiddetto postmodernismo giuridico,²¹ l'autentico diritto è individuato non nelle disposizioni

¹⁹ Mannoni (2003: 5).

²⁰ Minow (1990: 286).

²¹ Hespanha (1999: 279-301).

normative che vengono elaborate nei luoghi ufficiali, ma nelle norme che gli attori sociali producono e riproducono nella vita quotidiana, concepita come “una forza in movimento e un urto di forze che non si rivelano mai completamente”.²² Nel mondo del quotidiano il diritto ufficiale assolverebbe una “funzione costitutiva” giacché se, da un lato, tenderebbe a colonizzarlo, dall’altro lato, forgerebbe una fonte di “immaginari del senso comune” che orientano i comportamenti degli attori sociali.

Il diritto al quotidiano ha costituito anche l’oggetto di alcune ricerche empiriche intraprese da due studiose americane Patricia Ewick e Susan Silbey, le quali hanno fatto ricorso alle “narrazioni” attorno al diritto elaborate dalla “gente comune” per scoprire come viene inteso il concetto di legalità e quale uso ne viene fatto nella vita di tutti i giorni (26).²³ Ewick e Silbey, che propongono una visione del diritto come esperienza giuridica soggettiva nella quale risultano centrali gli elementi cognitivi, a scapito peraltro – secondo alcuni critici – di quelli politici e soprattutto della dimensione del dominio (27),²⁴ si sono avvalse dell’idea di coscienza giuridica proponendone una definizione di tipo soggettivistico e costruttivistico. La definiscono, infatti, come un insieme di “pratiche” di “inventari” e di “repertori” e come la partecipazione degli attori sociali al processo di costruzione della giuridicità: “Ogni qualvolta una persona interpreta alcuni eventi nei termini di concetti giuridici vuoi per approvare, vuoi per criticare, vuoi per aderire vuoi per resistere, viene prodotta la legalità”.²⁵ Peraltro, le due studiose sottolineano che la coscienza giuridica, come viene ricostruita attraverso l’analisi delle narrazioni della gente comune attorno al diritto, non si esaurisce nella varietà frammentata delle prospettive individuali. Infatti, le differenti narrazioni possono essere ricondotte entro alcuni schemi interpretativi strutturati, in altre parole, possono entro specifiche rappresentazioni collettive del diritto e della legalità.

²² Sarat e Kearns (1993: 7).

²³ Ewick e Silbey (1998).

²⁴ Cfr. Garcia-Villegas (2003: 151-54).

²⁵ Ewick e Silbey (1998: 45).

5. *La cultura giuridica*

Sotto molti aspetti, l'idea della coscienza giuridica è connessa con quella della cultura giuridica. Si tratta, come è noto, di un concetto che viene variamente inteso, a partire dagli studi fondamentali di Weber sul ruolo svolto dai notabili giuridici e dai giuristi di professione nell'indirizzare il mutamento del diritto, e che in alcune accezioni, comprende anche l'insieme delle tecniche di interpretazione usate dagli operatori del diritto nonché gli interessi particolari del ceto dei giuristi. Il significato cui ora alludo è quello richiamato da Friedman - il quale peraltro precisa di avere preso a prestito il concetto dalla scienza politica - di inclinazioni, tendenze generali, atteggiamenti, giudizi di valore nei confronti del diritto o di alcune specifiche disposizioni normative, così come vengono espressi vuoi dalla gente comune, vuoi dagli operatori giuridici di professione. La cultura giuridica - sottolinea Friedman - da un lato, tiene insieme e "fissa" il diritto, dall'altro lato, lo rende operativo e lo trasforma.²⁶ In particolare, fa sì che le persone si rivolgano al diritto e traducono i loro atteggiamenti ed orientamenti in pretese e rivendicazioni legali mettendo in movimento il sistema giuridico.

La sociologia del diritto è senza dubbio interessata al confronto tra la cultura giuridica dei professionisti del diritto e la cultura degli psicologi che operano in veste di esperti, periti o consulenti nell'ambito delle pratiche giudiziarie. In questo contesto, le comunicazioni fra le due culture delineano un rapporto problematico in forma dialogica, ma talora anche antagonistica. Senza dubbio, si tratta anche di un rapporto caratterizzato da una reciproca attrazione. Ad esempio, nel campo del diritto e della giustizia minorili, da un lato, gli psicologi hanno avvertito la necessità di definire sotto forma di diritti i bisogni che ritengono fondamentali per i bambini e le bambine e, dall'altro lato, i giuristi hanno fatto ricorso al linguaggio e ai concetti della psicologia per interpretare i principi e le clausole generali, l'interesse

²⁶ Friedman (1978).

del minore in primo luogo, dei quali è ampiamente intessuta la legislazione familiare e minorile

Ancora con riferimento ai procedimenti giudiziari, è stato osservato che lo psicologo e, più in generale, l'esperto delle scienze umane, esprime sovente il proprio disagio nei confronti del sistema legale che è finalizzato a prendere decisioni e che tende, pertanto, a trasformare il suo intervento da spiegazione a giudizio. Inoltre in molti casi, quando agli esperti ricorrono le parti per battaglie peritali, il loro intervento finisce col confondersi con quello dell'avvocato. Gli esperti dovrebbero invece poter riappropriarsi del proprio ruolo peculiare di spiegazione e delucidazione dei comportamenti e delle relazioni, anche rivendicando la libertà di ridefinire i quesiti sottoposti loro dal giudice per meglio comprendere le specifiche situazioni psicologiche. Dal canto suo – come anche è stato osservato – il giudice può avanzare richieste all'esperto per placare l'ansia del decidere, che gli deriva dall'incertezza degli esiti della sua decisione, o per legittimare su base "scientifica" la propria discrezionalità.²⁷

Nei casi in cui, come non di rado accade, il giudice attinga invece direttamente al proprio bagaglio di nozioni psicologiche, è poi tutt'altro che infrequente, da parte degli psicologi, l'accusa di fare di tali nozioni un uso improprio. Questo si verificherebbe, ad esempio, sempre nel contesto dei procedimenti giudiziari familiari e minorili, quando il giudice valuta l'idoneità e la significatività del legame di un genitore con il figlio con riferimento al comportamento esteriore e sulla base di criteri in realtà non psicologici, ma di tipo etico-normativo, e non in invece sulla base di una valutazione in merito alle specifiche caratteristiche della relazione reciproca che è si andata instaurando nel tempo fra il genitore e il figlio.²⁸

Quest'ultima notazione ben rivela la problematicità dei rapporti fra la cultura giuridica e quella psicologica quali si delineano attualmente nella prassi giudiziaria: il diritto alla relazione, che il giudice dovrebbe garantire,

²⁷ Scaparro (1982: 11-17).

²⁸ Cfr. Dell'Antonio (1989: 15-36). Vedi anche: Dell'Antonio e De Leo (1986).

infatti, richiama di per se stesso elementi di natura psicologica ed affettiva. Così come intrisi di elementi psicologici si presentano, sotto molti aspetti, anche i modelli della giustizia deformatizzata, di cui oggi molto si discute, poiché essi si richiamano proprio all'idea dei diritti relazionali, del ristabilimento della comunicazione dialogica e della ricerca dell'accordo fra le parti.

Riferimenti bibliografici

- A. Dell'Antonio e G. de Leo (a cura di), *Il bambino, l'adolescente e la legge. Esperienze e prospettive di collaborazione fra giuristi e psicologi per la tutela del minore*, Giuffrè, Milano 1986.
- A. Dell'Antonio, *La consulenza psicologica per la tutela dei minori*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1989.
- A.J. Arnaud et. al., *Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1988.
- R. Banakar, "Sociological Jurisprudence" in R. Banakar, M. Travers (a cura di), *An Introduction to Law and Social Theory*, Hart Publishing, Oxford 2002.
- A. Bandura, "Teoria socialcognitiva del pensiero e dell'azione morale", *Rassegna di psicologia*, n.1, 1996.
- R. Bosisio, "La socializzazione normativa e giuridica" in R. Bosisio, L. Leonini, P. Ronfani, *Quello che ci spetta. I diritti fondamentali nelle rappresentazioni degli adolescenti*, Donzelli, Roma 2003.
- R. Boudon, *Il vero e il giusto*, Il Mulino, Bologna 1997.
- R. Boudon, *Sentimenti di giustizia*, Il Mulino, Bologna 2002.
- G. Caparra e M. Malagoli Togliatti, "Personalità e disimpegno morale: contributi preliminari e prospettive di ricerca", *Rassegna di psicologia*, n. 1, 1996.
- J. Carbonnier, *Sociologie juridique*, Armand Colin, Paris 1972.
- N. De Piccoli, A.R. Favretto, F. Zaltron, *Norme e agire quotidiano negli adolescenti*, Il Mulino, Bologna 2001.
- W. Doise, *La forza delle idee. Rappresentazioni sociali e diritti umani*, Il Mulino, Bologna 2002. J. Ehrlich, *I fondamenti della sociologia del diritto*, Giuffrè, Milano 1976.
- P. Ewick, S. Silbey, *The Common place of law. Stories from everyday life*, The University of Chicago Press, Chicago 1998.
- V. Ferrari, *Giustizia e diritti umani*, Franco Angeli, Milano 1995.

- J. Frank, *Law and Modern Mind*, 1949 in S. Castignone (a cura di), *Il realismo giuridico scandinavo e americano. Antologia di scritti giuridici*, Il Mulino, Bologna 1981.
- L. Friedman, “The Idea of Right as Social and Legal Concept”, *Journal of Social Issues*, n. 2, 1971.
- L. Friedman, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Il Mulino, Bologna 1978.
- M. Garcia-Villegas, “Symbolic Power without Symbolic Violence? Critical Comments on Legal Consciousness Studies in USA”, *Droit et Société* n. 53, 2003.
- A. Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Il Mulino, Bologna 1999.
- G. Homans, *Social Behaviour: its Elementary Forms*, Harcourt Brqce Javanovitch, New York 1974.
- A. James, C. Jenks, A. Prout, *Teorizzare l’infanzia. Per una nuova sociologia dei bambini*, Donzelli, Roma 2002.
- J. Kellerhals, “Introduction: quelques jalons dans l’étude du sentiment de justice”, *L’Année sociologique*, 1995.
- R. Kidder, *Connecting Law and Society*, Prentice-Hall, Englewoos Cliffs 1983.
- L. Kohlberg, *Essays in Moral Development. The Psychology of Moral Development*, Harper & Row, New York 1983.
- C. Kourilsky- Augeven, “Socialisation juridique et conscience du droit. Attitudes individuelles, modèles culturels et changement social”, *Droit et Société*, n.19, 1991, pp. 259-74.
- J. Kurczewski, “The Penal Attitude and Behaviour of Professional Judges”, *The Polish Sociological Bulletin* 1971. E. Lynd, T. Tyler, *The Social Psychology of Procedural Law*, Plenum Press, New York 1988.
- M. Lerner, *The belief in a just world: A fundamental delusion*, Plenum Press, New York 1980.
- P. Mannoni, *Les représentations sociales*, Puf, Paris 2003.
- M. Minow, *Making All the Difference. Inclusion, Exclusion and American Law*, Cornell University Press, London 1990.

- L. Petrazycki, *Law and Morality*, Harvard University Press, Cambridge 1955
- J. Piaget, *Le jugement moral chez l'enfant*, Puf, Paris 1932.
- A. Podgórecki, "The Prestige of Law" in B-M. Persson Blegvad (a cura di), *Contributions to the Sociology of Law*, Munksgaard, Copenhagen 1966
- P. Ronfani "La sociologia giuridica di Gabriel Tarde", *Sociologia del diritto*, n. 1, 1978, pp. 13-38.
- A. Sarat, T. Kearns, *Law in everyday life*, The University of Michigan Press, An Arbor 1993.
- F. Scaparro, "Introduzione" in F. Scaparro (a cura di), *La difficile convivenza. Cultura giuridica e cultura psicologica a confronto in tema di tutela dell'infanzia e della famiglia in crisi*, Edizioni UNICOPLI, Milano 1982.
- G. Tarde, *Les transformations du droit*, Alcan, Paris 1983.

I QUADERNI DEL CIRSDIG

25. MASSIMILIANO VERGA (a cura di) *Quaderno dei lavori 2007 (Atti del Terzo Seminario Nazionale dell' AIS- Sociologia del diritto)*
24. ANTONIA CAVA, *Children Between Analogic and Digital TV. The Italian Case*
23. NAUMAN NAQVI, *The Nostalgic Subject. A Genealogy of the 'Critique of Nostalgia'*
22. DAVID NELKEN, *An E-mail From Global Bukowina*
21. MEHMET KUCUCOZER, *Civil Society: a Proposed Analytical Framework for Studying its Development Using Turkey as a Case Study*
20. PAOLA RONFANI, *Alcune riflessioni sui rapporti tra la sociologia del diritto e la psicologia*
19. MASSIMILIANO VERGA, *Cannabis: la "droga" e il "farmaco". Una rassegna della letteratura dal 1970 ad oggi*
18. PIETRO SAITTA, *La genitorialità sociale la sua regolazione. Una rassegna europea*
17. PIETRO SAITTA e NOEMI SOLLIMA, *Politiche familiari in Italia: problemi e prospettive. Confronto tra le leggi regionali di Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Marche*
16. MARIAGRAZIA SALVO, *Il digital divide nella sua più recente configurazione : dalle differenze intragenerazionali alle differenze di genere*
15. ANTONIA CAVA, *Il cantastorie mediale : narrazioni in rosa*
14. DOMENICO CARZO (a cura di), *Estorsione e usura: uno sguardo empirico sulla città di Messina*
13. MARIA GRAZIA RECUPERO, *Violenza anomica e “conflitto dei doveri”*
12. DOMENICO CARZO (a cura di), *Tra interpretazione e comunicazione. Nascita e declino dei codici: un approccio transdisciplinare (Volume II)*
11. DOMENICO CARZO (a cura di), *Primi atti del convegno: Tra interpretazione e comunicazione. Nascita e declino dei codici: un approccio transdisciplinare*
10. TIZIANA MASTROENI, *La religione tra modernità e postmodernità*

9. MARGHERITA GENIALE, *Le passioni del sottosuolo: critica sociale o crisi sociale?*
8. MARIA FELICIA SCHEPIS, *Autorità e dipendenza nell'Antico Testamento. Profili teologico-filosofici e politico-sociali*
7. DOMENICO CARZO (a cura di), *I Media e la Polis. La costruzione giornalistica delle campagne elettorali.*
6. DOMENICO CARZO, MARCO CENTORRINO, *L'immigrazione albanese sulla stampa quotidiana.*
5. ANNA CIPRÌ, *I clochards: una prima rassegna bibliografica.*
4. ANNA CIPRÌ, FRANCESCA DI GANGI, *Bibliografia ragionata su droga e tossicodipendenza: 1987-1992.*
3. DOMENICO CARZO, ROSSANA L. BIONDI, *Aspettative dei giovani e diritto allo studio: aspetti sociologico-giuridici e psico-sociali in una ricerca nella provincia di Reggio Calabria.*
2. ANTONINO PERNA, *I mass media e l'immigrazione extracomunitaria. Una ricerca socio-giuridica.*
1. DOMENICO CARZO (a cura di), *Il nuovo Codice di Procedura Penale e la professione del giornalista.*

Finito di stampare e legalmente depositato nel
Febbraio 2007
presso il
Dipartimento di Economia, Statistica, Matematica e
Sociologia “Pareto”
Facoltà di Scienze Politiche
Università di Messina
Via T. Cannizzaro, 278 – 98122 MESSINA

ISBN 978-88-95356-06-8